

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 24/05/2021

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da società di consulenza e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 24 ottobre 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che venga riconosciuto il suo diritto alla restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti (a titolo di commissioni finanziarie e accessorie e premio assicurativo), non goduti in quanto non maturati al momento dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.052,00, oltre alle spese di difesa quantificate in € 250,00.

Richiama, a fondamento della propria pretesa, la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) con cui la Corte ha statuito che *"L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

L'intermediario si è costituito ed ha innanzi tutto escluso la rilevanza ed applicabilità, nel caso all'esame, della c.d. sentenza Lexitor, avendo l'intermediario operato in piena conformità all'ordinamento giuridico italiano che collega la riduzione del costo totale del

credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto.

Rileva poi come il contratto oggetto di ricorso sia estremamente chiaro e trasparente nella distinzione tra oneri posti a copertura di attività prodromiche alla conclusione del contratto e oneri che invece si protraggono in relazione alla durata del rapporto.

Con riguardo agli specifici oneri di cui il ricorrente chiede la restituzione, la resistente eccepisce che sia le spese di attivazione che le commissioni di intermediazione hanno natura *up front*, e pertanto non possono essere rimborsate.

Per quanto specificamente concerne gli oneri di intermediazione eccepisce come la rete distributiva non svolga alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto e come gli stessi siano stati interamente girati alla rete stessa, come comprovato dalla fattura versata in atti.

Conclude quindi affinché l'Arbitro rigetti il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con successive repliche il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

In base a orientamento ormai pacifico e condiviso da tutti i Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente ha diritto alla restituzione di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario che hanno natura c.d. *recurring*, che sono, cioè, soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Tale diritto trova la sua evidente base normativa nella previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

Quindi, proprio in ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano in particolare le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), è stato nel senso di circoscrivere i costi da restituire a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*) ed il criterio di restituzione è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Su tale consolidato orientamento è recentemente intervenuta la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18 in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino, che ha chiesto di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La sopra menzionata decisione della Corte Europea ha concluso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Alla luce di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza e, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Anche in questo nuovo contesto va ribadito come la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 sexies del D. Lgs. 385/1993, cfr. l’Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l’art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Quanto al criterio da applicare per quantificare la somma che deve essere restituita in relazione alle componenti *up front*, ferma l’indicazione della Corte Europea che richiede che si tratti di un criterio basato su un principio di proporzionalità, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale, ma ciò solo in assenza di una difforme pattuizione contrattuale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento, e quindi ritiene di dover applicare la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi là dove essa rappresenti il solo riferimento normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.), e di dovere invece applicare la difforme pattuizione espressamente rivolta a stabilire con che criterio debbano essere retrocessi gli oneri *up front*, ove tale pattuizione - come nel caso di specie - esista e sempreché essa sia basata su un principio di proporzionalità.

Va anche rilevato che la sentenza Lexitor ha – come tutte le sentenze interpretative della CGUE e per unanime riconoscimento giurisprudenziale (*ex multis* Cass., n. 2468/2016 e Cass., n. 5381/2017) - valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale. In tale senso si è espresso il Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019, secondo il quale *“non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che,*

dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par. 1 della stessa Direttiva [...]. L'art. 125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.).

In applicazione dei principi sopra enunciati e in relazione alle specifiche domande formulate dalla ricorrente con riguardo al contratto di finanziamento oggetto di ricorso, deve rilevarsi, anche in conformità alla decisione di questo Collegio n. 20507 del 2018 relativa ad analoga fattispecie contrattuale, che:

- le commissioni di intermediazione sono *up front*;
- le spese di attivazione sono *recurring*.

Non risultano posti a carico della cliente gli oneri assicurativi che pertanto non devono essere retrocessi.

Alla luce di quanto esposto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella tabella sottostante, elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi ABF in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*, mentre gli oneri *up front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

durata del finanziamento	▶	108
rate scadute	▶	44
rate residue		64

TAN	▶	6,88%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,26%
- in proporzione alla quota interessi	38,17%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commiss. intermediazione (up front)	€ 2.964,60	€ 1.756,80 ○	€ 1.131,69 ●	○	€ 1.131,69
○	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 296,30 ●	€ 190,87 ○	○	€ 296,30
○	...		€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.427,99
interessi legali	sì

Complessivamente devono quindi essere riconosciuti a parte ricorrente come oneri non goduti € 1.427,99, oltre interessi dalla richiesta, importo che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, viene arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo

la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di spese di difesa, attesa la natura seriale del ricorso e per consolidato orientamento dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.428,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA